

P.M.



COMUNE DI RONCOFREDDO

Provincia di Forlì-Cesena

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 08-06-05

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO LE MOSCHE ED ALTRI AGENTI INFESTANTI.

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di giugno alle ore 21,00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEDIOLI FRANCO	P	LEONCELLI ANNAMARIA	P
COLA CHRISTIAN	A	BALDISERRI FIAMMETTA	P
FIUZZI MAURIZIO	P	BRINI ADRIANA	P
FABBRI PIER LUIGI	P	ROCCHI ODO	P
NERI OLIVES	P	STAMBAZZI IVAN	P
AMADORI ANDREA	P	DALL'ARA CHRISTIAN	P
GRAFFIETI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CEDIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SANTATO SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FABBRI PIER LUIGI
NERI OLIVES
DALL'ARA CHRISTIAN

Il Consiglio Comunale

Vista la seguente proposta di deliberazione

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, allegati al presente atto;

Con voti unanimi dei presenti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE la lotta contro le mosche e gli altri agenti infestanti va condotta congiuntamente da soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;

CHE IL Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché la sistemazione delle rete fognante;

CONSIDERATA l'importanza della collaborazione dei privati cittadini ai fini di realizzare l'obiettivo di eliminare - nei limiti del possibile - la diffusione di agenti infestanti talvolta direttamente pericolosi per la salute umana;

VALUTATA al riguardo la proposta di regolamento contro le mosche ed altri agenti infestanti elaborata dai competenti uffici comunali;

VISTO il positivo parere espresso in merito dal Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Cesena (prot. n. 5314 del 28.05.2005)

VISTO il D. Lgs. n. 152/1999 *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;*

VISTO il D.M. 19.04.1999 *Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola;*

VISTO il D. Lgs. n. 99/1992 *Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;*

VISTA la Legge Regionale n. 50/1995 *Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento*

SI PROPONE

- l'approvazione dell'allegato Regolamento comunale contro le mosche e gli altri agenti infestanti composto di n. 11 articoli;
- il suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale, una volta intervenuta l'esecutività del presente deliberato, verrà pubblicato per n. 15 giorni consecutivi all'albo pretorio; verrà inoltre sottoposto alle forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.

PARERE: Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
LOMBARDI TOMASO

Comune di Roncofreddo

Allegato alla delibera di C.C.
n. 31 in data 08.06.2005**COMUNE DI RONCOFREDDO****REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO LE MOSCHE ED ALTRI
AGENTI INFESTANTI****Art. 1**

La lotta contro le mosche e gli altri agenti infestanti va condotta prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità.

Le operazioni di disinfestazione contro le zanzare vanno condotte privilegiando trattamenti larvali specifici nei focolai di sviluppo.

In ogni caso è comunque opportuno che sulle tecniche da adottare e sui prodotti da utilizzare si richieda un parere al Servizio Igiene della USL.

Art. 2

In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 3

I titolari di allevamenti animali, stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestazioni.

Art. 4

I proprietari di terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 5

I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti, nel periodo aprile-settembre di ogni anno, con periodicità da stabilire in base al grado di infestazione, con prodotti regolarmente autorizzati e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 6

Le operazioni di concimazione dei campi dovranno essere condotte preferibilmente in condizioni atmosferiche di tempo sereno.

Le sostanze organiche di origine zootecnica utilizzate per la concimazione di appezzamenti agricoli idonei allo smaltimento agronomico delle deiezioni zootecniche a norma delle leggi vigenti, devono essere interrare immediatamente dopo lo spandimento e comunque non oltre l'arco della stessa giornata di distribuzione nei campi se solide ed entro 48 ore se liquide.

Se lo spandimento del concime organico solido o liquido avviene in prossimità di centri urbani l'interramento deve essere immediato

Liquami zootecnici tendenti a sviluppare forti odori particolarmente sgradevoli (es. pollina liquida) dovranno essere distribuiti sul terreno con mezzi che ne consentano l'interramento immediato o dovranno comunque essere interrati subito dopo lo spandimento e distribuiti lontano dai centri abitati.

Non è consentito il permanere di mucchi di concime organico vicino al centro abitato, a case di civile abitazione ed a pubbliche vie se non nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 (25 metri dalle abitazioni).

Anche in zona agricola, i cumuli temporanei di concime organico in attesa della distribuzione sul terreno non potranno sostare per più di due giorni senza essere coperti con paglia, terreno o telo di plastica o senza essere sottoposti a trattamenti insetticidi pericidici allo scopo di limitare il più possibile lo sviluppo di mosche.

Art. 7

Tutti coloro che all'interno di territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 8

E' consentita anche nei centri abitati la detenzione di un numero esiguo di animali da compagnia purchè ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non possa originare inconvenienti igienico-sanitari o turbativi della quiete pubblica.

E' altresì consentita negli agglomerati urbani diversi dal centro storico e negli abitati che confinano con aree destinate ad uso agricolo come individuate nel P.R.G. la detenzione di animali da cortile, esclusivamente ad uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli animali devono essere tenuti in luoghi opportunamente delimitati da idonei recinti, eventualmente coperti, che ne impediscano la fuoriuscita;
- l'asportazione e lo smaltimento delle deiezioni deve avvenire con modalità e frequenza tali da non causare inconvenienti igienico-sanitari o esalazioni moleste;
- il posizionamento e la conduzione complessiva dell'allevamento devono essere tali da non causar fastidi o disagi ai vicini;
- L'attività non deve originare rumori molesti né inconvenienti igienico-sanitari o turbativi della quiete pubblica.

Art. 9

E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, pozzetti fognari, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare o senza sottoporli a periodici trattamenti larvicidi.

Art.10

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sempre che non si tratti di illecito più grave, si procederà ai sensi della Legge n. 689/1981 e del vigente Regolamento comunale per l'accertamento delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione del Cons. Com. n. 70 del 25/11/2004 mediante l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da €. 25,00 ad €. 150,00 per le violazioni degli artt. 3, 4, 5,
- da €. 50,00 ad €. 300,00 per la violazione dell'art. 6.

Art. 11

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono ad ogni effetto ogni altra precedente disposizioni comunale in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
f.to
CEDIOLI FRANCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to
SANTATO SILVIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE AL CO.RE.CO.

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 02-07-05 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Roncofreddo li, 17-06-05

Il Responsabile Procedimento
Broccoli Pier Luigi

Per copia conforme all'originale in atti
Roncofreddo li, 17-06-05



Responsabile Procedimento
Broccoli Pier Luigi

CERTIFICATO DI ESECUZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27 GIU. 2005** per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267:

Roncofreddo li, 02-07-05

Il Responsabile Procedimento
Broccoli Pier Luigi